



COPIA

DELIBERAZIONE N. 54

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LONGANO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 2020

L'anno duemilaventi , addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO	Assente
CANCELLIERE ROCCO DI FRANCESCO ANTIMO	Presente Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il VICE SINDACO DOTT. ROCCO CANCELLIERE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Contributo alla pro loco di Longano per manifestazioni culturali 2020.

LA GIUNTA MUNICIPALE

DATO ATTO che:

• l'Associazione Pro Loco di Longano su invito dell'Amministrazione Comunale con nota n° 4175 del 15/07/2020 ha presentato una richiesta di contributo straordinario relativa all'organizzazione di una serie di eventi indicati nella nota;

DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR);

DATO ATTO che i contributi in oggetto vengono concessi ad Associazioni classificabili tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, per il compimento dei fini istituzionali e pertanto esonerati dalla ritenuta d'acconto IRPEG del 4% ex art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;

RILEVATO che, secondo costante orientamento giurisprudenziale contabile/amministrativo, la concessione di contributi ed erogazione ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune, in quanto svolte nell'interesse della collettività, ex art.118 della costituzione- connotate dall'esercizio di attività propria dell'ente in forma sussidiaria, esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

CHE i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un'attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini (cfr. parere Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 21.05.2014

CONSIDERATO in definitiva che le iniziative da finanziarsi rientrano perfettamente in questo quadro perché:

1. sono sussidiarie rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare;
2. la scelta di un intervento sussidiario dell'associazione è certamente utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, dato il particolare apporto di personale volontario all'iniziativa intrapresa e l'esperienza cumulata negli anni dall'Associazione;

DATO ATTO infine che la spesa da sostenersi non costituisce spesa di rappresentanza in quanto non finalizzata a promuovere l'immagine dell'Amministrazione bensì trattasi di spesa relativa alla realizzazione di manifestazioni culturali a finalità istituzionale e quindi non soggette ai limiti di cui art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010;

CONSIDERATO che il sostegno alle Associazioni che presentino specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale - come indicato anche dalla Corte dei Conti con parere 1075/2010 - risultanti dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'Ente Locale, non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione

e, come tale, è ammissibile nei limiti delle risorse finanziarie dell'Ente Locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale ed è sottratto alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 9 della legge 122/2010;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022;

tutto quanto sopra esposto;

DATO ATTO che ai sensi del I° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili del servizio così come risulta dall'attestato allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. Di esprimere, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate in toto, il seguente atto di indirizzo per la concessione di un contributo straordinario di €. 2.000,00 da assegnare all'Associazione Pro Loco di Longano per la realizzazione di manifestazioni culturali a finalità istituzionali che si terranno nel periodo luglio-dicembre 2020.

Di dare atto che le risorse necessarie sono previste sul cap. 5555, classificazione n. 05.02.1.104 del bilancio 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n. 7 del 06/06/2020.

3. Di demandare al Responsabile del servizio vigilanza competente, Area IV per l'adozione dei successivi atti gestionali.

4. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LONGANO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 2020**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE
UFFICIO VIGILANZA
F.to BERNARDO CETRONE

SI ESPRIME PARERE Favorevole
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.to DOTT. ROCCO CANCELLIERE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 24-07-2020 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 24-07-2020

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 24-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 24-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
